

**N° 11 / 2017**

# **“Tributi locali in Pillole”**

*servizio di aggiornamento fiscale in materia di*

***I.M.U. ed altri Tributi locali***

# Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin, Giovanni Chittolina e Paolo Salzano



## **Esenzione IMU per l'ente ecclesiastico che concede un immobile in comodato**

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n.271/2/2017, ha stabilito che ha diritto all'esenzione IMU l'ente ecclesiastico che concede in comodato un immobile a un altro ente ecclesiastico per svolgervi attività didattiche.

Il motivo del contendere trae origine dal diniego al rimborso dell'imposta chiesto al Comune di Reggio Emilia da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto il quale aveva concesso in comodato d'uso un proprio immobile ad un altro ente ecclesiastico che lo utilizzava per attività didattiche non commerciali.

Il contribuente aveva chiesto il rimborso ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs 504/1992. Secondo la norma sono esenti *“gli immobili posseduti da enti non profit destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di alcune attività, tra cui quelle didattiche”*.

Il Comune, di contro, aveva negato il rimborso delle somme sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenza n.14913/2016), affinché possa essere riconosciuta l'esenzione è necessaria la coincidenza tra possessore e utilizzatore dell'immobile.

L'ente quindi si rivolgeva alla Ctp motivando il ricorso con il fatto che, per quanto concerne l'esenzione, ha solo rilevanza solo il profilo oggettivo, cioè la destinazione effettiva dell'immobile.

I Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso rilevando che se da una parte il presupposto dell'Imu è *«il possesso di immobili»* così come dettato dall'articolo 13, comma 2, DI 201/2011, dall'altra, l'articolo 7, comma 1, lettera i), per il riconoscimento dell'esenzione, richiede solo che l'immobile *“sia destinato allo svolgimento di alcune specifiche attività non commerciali”*. Dalla lettura combinata delle due disposizioni, pertanto, non emerge la necessità che sussista la coincidenza tra chi “possiede” l'immobile e chi lo “utilizza” per le attività esenti. La conclusione alla quale è giunta la Commissione non contrasta con la giurisprudenza di legittimità citata dal Comune poiché, la fattispecie citata dal Comune riguarda il caso in cui il

bene viene utilizzato dal possessore per finalità economiche produttive di reddito e non per svolgimento di compiti istituzionali, come ad esempio, locazioni ad altro ente. A questo proposito si ricordano le sentenze di Cassazione nn. 12495/2014, 7395/2012 e 14094/2010 oppure nel caso di concessione di beni demaniali, la sentenza n.15025/2015.

In buona sostanza, quindi, secondo i Giudici della Commissione, nel caso di specie, il rimborso da parte del Comune è dovuto poiché:

- ente possessore ed ente utilizzatore sono entrambi enti non profit;
- l'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività didattiche con modalità non commerciali;
- il titolo di utilizzo del bene è il comodato che, per definizione è gratuito e, quindi, non crea effetti distorsivi sulla ratio agevolativa della norma.

**Ctp Reggio Emilia, sentenza n.271/2017**

*La pronuncia della CTP di Reggio Emilia è di sicuro interesse, ma richiede un'applicazione cauta: va infatti rammentato che la fattispecie di esonero, da consolidata giurisprudenza di legittimità, vanno interpretate in maniera restrittiva.*

*Si ricorda comunque la risoluzione 4/DF del 15 marzo 2013, nella quale venne esaminato un caso non dissimile dal quello valutato dalla sentenza in commento. In tale documento il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha riconosciuto l'esenzione ad un immobile che un ente ha dato in comodato ad altro ente, ma la caratteristica peculiare della fattispecie esaminata risiedeva nel fatto che i due enti fossero dello stesso tipo. Il caso esaminato nella sentenza parrebbe conforme a tale posizione.*



**Tari: i magazzini fanno ancora discutere**

I Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n.26637 del 10 novembre 2017, sono nuovamente intervenuti in merito all'applicazione della tassa sui rifiuti sui magazzini delle attività economiche, ribadendo il consolidato orientamento in base al quale le superfici aventi tale destinazione sono da assoggettare al prelievo. La sentenza con la quale la Corte ha deciso un ricorso presentato in tema di Trsu, fornisce comunque importanti principi utili e validi anche

in ambito Tari. In particolare la Corte, richiamando una consolidata giurisprudenza, ha evidenziato che *“i residui prodotti in un magazzino o in un deposito non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui è irrilevante che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani”*.

Prendendo spunto dalla classificazione dei rifiuti, i Giudici considerano applicabile l'esenzione o la riduzione delle superfici tassabili limitatamente a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati come rifiuti tossici o nocivi. La sentenza inoltre precisa che ai magazzini non compete neanche la detassazione spettante ai locali oggettivamente improduttivi di rifiuti, in quanto, secondo i Giudici *«la funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa di esclusione»*. In merito all'applicazione della riduzione spettante per l'avvio al recupero autonomo da parte dell'impresa dei rifiuti assimilati agli urbani, ai sensi dell'allora vigente articolo 49, comma 14, del Dlgs n. 22/1997 e oggi prevista dall'articolo 1, comma 649, legge n. 147/2013 nella Tari limitatamente al solo riciclo, la Corte ha precisato che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per fruire dell'agevolazione, viceversa essa non spetta.

La decisione della Corte ribadisce quindi il concetto per cui i magazzini devono pagare il tributo sui rifiuti. Non va comunque dimenticato che, se da un lato è vero che normalmente i magazzini non producono rifiuti pericolosi o tossici e neppure rifiuti non assimilati agli urbani, non ci si può comunque esimere dal ricordare che, in alcuni casi, è possibile invocare la detassazione dei magazzini per la produzione di rifiuti non assimilati.

Considerando il comma 649 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, sono escluse dal conteggio delle superfici tassabili *“le superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento dei rifiuti in base alla normativa vigente”*. Non vi è quindi alcuna limitazione per i magazzini qualora il possessore/detentore sia in grado di dimostrare che in tutta la superficie o in parte di essa si producono in via ricorrente e nettamente prevalente rifiuti non assimilati, concorrendo così alla possibilità di escludere totalmente o in parte quella superficie dall'applicazione del tributo.

Abbiamo altre volte più volte commentato sentenze che si sono espresse sul caso degli imballaggi terziari, che parte della giurisprudenza ritiene non assimilabili. In tale ipotesi spetta al contribuente l'onere di presentare la relativa dichiarazione del tributo, con annessa la documentazione comprovante suddetta produzione di rifiuti speciali **«continuativa e (nettamente) prevalente»**, oltre alla dimostrazione periodica dell'avvenuta corretta gestione dei rifiuti prodotti.

E ancora, l'onere probatorio grava sul contribuente anche nel caso che riguarda i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali non assimilati. In base al medesimo comma 649, i rifiuti prodotti nei magazzini di merci e materie prime del processo produttivo, svolto in reparti in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono essi stessi considerati **«non assimilati»**, laddove i magazzini siano funzionalmente ed esclusivamente collegati ai predetti reparti produttivi, secondo i criteri specificati nel regolamento comunale.

Come abbiamo già rilevato nel numero di Tributi locali in Pillole 9/2017 la situazione cambierà radicalmente quando sarà perfezionato il decreto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006, relativo alla determinazione dei criteri quali-quantitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti da parte dei Comuni. Secondo la recente bozza infatti *“tutti i magazzini delle attività industriali, agro-industriali, artigianali e agricole produrranno per legge rifiuti non assimilabili dai comuni ai rifiuti urbani”*.

**Corte di Cassazione, sentenza n.26637 del 10 novembre 2017**



### **ICI/IMU: l'area edificabile di pertinenza del fabbricato industriale paga l'Imposta**

Con l'ordinanza n. 26461 dell'8 novembre 2017, la Sezione V della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in ambito ICI/IMU, l'area edificabile di pertinenza di un fabbricato industriale, paga l'Imposta.

La vicenda trae origine dall'invio da parte di un comune lombardo, di un avviso di accertamento ICI ad un contribuente, con il quale chiedeva il versamento dell'Imposta per un'area edificabile annessa al fabbricato industriale D/7 e destinata al transito degli autocarri.

Nei primi due gradi di giudizio, le tesi presentate dal contribuente venivano accolte dai Giudici i quali, ritenendo che l'area fosse una pertinenza dell'immobile industriale, dichiaravano che la

stessa non poteva essere soggetta all'imposta comunale, in applicazione dell'articolo 2 del Dlgs n. 504/92.

Il Comune però insisteva nell'affermare le proprie ragioni, da qui il ricorso per Cassazione.

L'Ente impositore, innanzi ai Giudici, lamentava in primo luogo che la CTR aveva attribuito natura pertinenziale all'area in oggetto malgrado questa fosse edificabile sulla base degli strumenti urbanistici e non destinata, nell'annualità di riferimento, ad un asservimento stabile, anche per essere stata successivamente edificata con ampliamento del fabbricato industriale. Con il secondo motivo il Comune ha dedotto la violazione dell'articolo 2909 del CC dal momento che la Cassazione aveva escluso per le annualità 2002/2003 la natura pertinenziale dell'area in questione.

La Suprema Corte ha ritenuto che il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità di imposta debba esplicare effetto vincolante su diverse annualità, posto che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo, con conseguente permanenza degli effetti dell'accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.

**Corte di Cassazione, ordinanza n.26461 dell'8 novembre 2017**



### **ICI/IMU: assoggettati gli immobili ATER**

Con l'ordinanza n.26431 dell' 8 novembre 2017 la Corte di Cassazione conferma l'assoggettamento ad IMU degli immobili di proprietà dell'Ater (ex Iacp) affermando, tra le altre cose, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, per attribuire all'Ater un diritto di superficie sulle aree concesse dal Comune non occorre un ulteriore atto costitutivo di tale diritto, in quanto una volta realizzati, gli immobili da destinare ad alloggi economici e popolari non tornano in disponibilità del Comune concedente, ma restano in proprietà dell'ATER che li ha edificati, fino al momento della traslazione definitiva in favore dei singoli acquirenti, per cui non può di certo configurarsi il conferimento da parte del Comune concedente di un mero diritto personale di godimento a favore dell'azienda in questione, ma piuttosto la costituzione di un diritto reale di superficie dal quale consegue, pertanto, l'acquisto a favore dell'ATER della proprietà dell'immobile costruito sull'area concessa in superficie.

I Giudici hanno inoltre precisato che: «In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1993, n. 504, anche in base all'evoluzione di cui all'art. 7, comma 2 bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in legge 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dall'art. 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell'esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione, mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poiché di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l'obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative».

**Corte di Cassazione, ordinanza n.26431 dell' 8 novembre 2017**



### **Cartella di pagamento non motivata**

Deve essere annullata la cartella di pagamento che riporta una causale incomprensibile quale, ad esempio, «Iva interessi». Tale indicazione, infatti, non può essere considerata una motivazione giuridica.

Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il 18 settembre 2017, n. 2688, con la quale i giudici hanno innanzitutto precisato che la cartella esattoriale, in quanto atto impositivo idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa (articolo 7, L. 212/2000). L'ente impositore, con la motivazione dell'atto, deve mettere il contribuente in condizione di capire i motivi, i presupposti e le ragioni che giustificano il provvedimento, in modo da consentirgli di decidere se adeguarsi oppure opporsi.

**Ctr Puglia, sentenza n.2688/7/2017 del 18 settembre 2017**

La Ctp di Massa Carrara, con la sentenza n.182/1/17 del 4 luglio scorso, ha affermato che, con riferimento alle “seconde case”, la TARI deve essere calcolata sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti dall’utente, in ossequio quindi al principio comunitario “*chi inquina paga*” stabilito dall’art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE.

Il principio applicato dai giudici è che la tassa sui rifiuti sia illegittima se calcolata senza considerare la potenziale quantità e qualità di rifiuti producibili dall’utente. Un criterio declinato secondo buon senso, se vogliamo, che però potrebbe dare una speranza a quanti si trovano a dover versare importi elevati sulla Tari a fronte di un’abitazione usata per brevissimi periodi dell’anno.

La sentenza prende origine dal ricevimento, da parte di un contribuente, di alcuni avvisi di pagamento per il recupero della Tari su un’abitazione di sua proprietà, per mano di un Comune diverso da quello in cui ha propria residenza. Da qui il ricorso davanti al giudice tributario, avviato sul presupposto che la richiesta degli uffici comunali sia errata, in quanto basata su un regolamento che non riserva alcun tipo di trattamento differenziato ai non residenti. Il Comune, chiamato a difendersi, afferma che il ricorso è inammissibile in primo luogo perché per contestare il regolamento, occorre rivolgersi al giudice amministrativo e non a quello tributario ed in secondo luogo perché i conteggi sulla Tari risultano corretti.

Verificando l’ammissibilità del ricorso i giudici hanno evidenziato che l’avviso di pagamento notificato dal Comune è stato assimilato al cosiddetto avviso bonario, normalmente inviato dall’agenzia delle Entrate che, secondo la giurisprudenza di legittimità della Cassazione, è «*facoltativamente impugnabile*», poiché rappresenta la manifestazione della pretesa tributaria prima che arrivi la cartella di pagamento.

Rispetto invece alla motivazione riguardante la giurisdizione, la Commissione ha rilevato che la valutazione della conformità dell’atto amministrativo rispetto alla norma fiscale spetta solo al giudice tributario.

Entrando nel merito della vicenda i Giudici hanno ribadito in prima battuta che in applicazione della tassa sullo smaltimento dei rifiuti è applicabile il principio di comunitario che «*chi inquina paga*», previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce. Ne consegue che i Comuni devono tener conto non solo la superficie occupata, ma anche la quantità e la qualità di rifiuti prodotti.



Analizzando l'evoluzione normativa della TARI è necessario evidenziare come sussista la possibilità, per il Comune, di prevedere con uno specifico regolamento, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. Nel caso in commento, il Comune aveva adottato il cosiddetto metodo normalizzato, secondo il quale il tributo non è calcolato sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utente, ma in via presuntiva sulla base di coefficienti di produzione potenziale.

La pretesa era così fondata su una presunzione semplice derivante dal rapporto dei metri quadrati dell'abitazione rispetto agli abitanti della stessa senza appunto tener conto della quantità effettiva di rifiuti prodotti.

L'abitazione oggetto dell'accertamento era utilizzata come seconda casa solo nei mesi estivi, circostanza provata dai consumi delle utenze. Era pertanto verosimile una ridotta produzione di rifiuti e nella motivazione degli atti impugnati non era indicato alcun elemento che dimostrasse una valutazione della fattispecie.

**Ctp Massa Carrara, sentenza n.182/1/2017**

# L'approfondimento

*a cura di Fabio Garrini*

## **Quota variabile TARI: il parere del MEF**

La questione della quota variabile TARI è stata sollevata dalla risposta ad una interrogazione parlamentare resa alla Commissione VI Finanze della Camera dei deputati: si tratta della interrogazione n. 5-10764 del 18 ottobre 2017.

Con tale intervento è stato precisato che la "quota variabile" della tariffa sui rifiuti va calcolata una sola volta per le abitazioni con pertinenze (in particolare, autorimesse e cantine), essendo l'utenza domestica riferita alla medesima famiglia.

La TARI, infatti, è determinata dalla somma di due componenti:

- quella "fissa", legata ai metri quadrati dell'immobile;
- quella "variabile", che cambia in base al numero dei componenti della famiglia, rapportata quindi alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La questione riguarda il fatto che, alcune amministrazioni comunali (o loro società di gestione e riscossione), nel liquidare il tributo dovuto dai contribuenti, hanno tenuto distinto e separato (nell'applicazione delle tariffe, in particolare la quota variabile) l'abitazione dalle sue pertinenze, duplicando così la quota variabile.

Nella risposta si legge come dalla lettura del punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all'appartamento che per le pertinenze. Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che la parte variabile dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. La conseguenza è evidente: se ogni utenza si riferisce a più immobili (ad es: abitazione, autorimessa e cantina), la parte variabile va calcolata una sola volta. Un diverso atteggiamento assunto dal comune sarebbe da considerarsi illegittimo.

La risposta governativa poi richiama l'art. 17 c. 4 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - i cui principi possono

ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI - in ordine agli occupanti le utenze domestiche. Tale previsione regola il trattamento delle cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, che si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In caso contrario, tali immobili si considerano utenze non domestiche.

La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un Comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa. Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell'interrogazione esaminata, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.

Come a dire, in sintesi, che ciascun contribuente potrà avere una sola parte variabile per una utenza abitativa.

Visto l'ampio clamore sollevato dalla questione, il dipartimento delle Finanze del **MEF** – direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è intervenuto con la **circolare 1/DF del 20 novembre 2017** (Prot. N. 41836/2017), fornendo il proprio punto di vista.

Prima di tutto vengono ricordate le norme di riferimento:

- l'art. 1, c. 651 L. 147/13 regola le tariffe TARI prevedendo che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*.
- Il DPR 158/99 distingue la tariffa tra utenze domestiche e non domestiche.
- Il medesimo DPR 158/99 prevede una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (l'art. 5 c. 1, per le utenze domestiche, parametrata tale frazione alla superficie e alla composizione del nucleo familiare), e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti.

Proprio in relazione a tale parte variabile, l'art. 5 del decreto stabilisce che nel caso di impossibilità a misurare i rifiuti per singola utenza, la determinazione viene condotta applicando un coefficiente di adattamento.

Sul punto il MEF richiama i ragionamenti già proposti in seno all'interrogazione parlamentare.

Quindi:

- la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa;
- la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

E sul tema che interessa:

*Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.*

Evidenziando peraltro che una diversa modalità di calcolo è illegittima.

#### ESEMPIO

Il MEF propone un esempio mettendo a confronto due nuclei familiari:

FAMIGLIA 1 - 3 componenti con un'abitazione di 100 mq;

FAMIGLIA 2 – 3 componenti con un'abitazione di 80 mq e una cantina pertinenziale di 20 mq.

Sul punto si osserva come i due nuclei familiari devono pagare lo stesso importo a titolo di TARI, in quanto la superficie utilizzata è la medesima e le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni.

Questa equivalenza, afferma il MEF, si ottiene, ovviamente, computando una sola volta la componente variabile per ciascun nucleo familiare.

#### **Il rimborso**

Il Dipartimento fiscale stabilisce (ma questo appariva implicito) il diritto al rimborso per i contribuenti che hanno subito un plurimo prelievo della parte variabile.

Detto rimborso può essere ottenuto:

- per le annualità 2014 e successive
- sulla scorta delle previsioni dell'art. 1, c. 639, della L. 147/13, ossia la disciplina del rimborso prevista per la IUC

Il rimborso invece è escluso:

- per le annualità 2013 e precedenti (la TARSU era governata da regole diverse);
- per la TARI corrisposta a Comuni che misurano i conferimenti di rifiuti, in quanto la tariffa ha natura corrispettiva, quindi la quota variabile è calcolata prendendo a riferimento i rifiuti effettivamente prodotti.

Il rimborso IUC è regolato dal c. 701 dell'art. 1 della L. 147/13: *“Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”*

In particolare, l'istanza di rimborso deve essere proposta a norma dell'art. 1, c. 164, della L. 296/06; nota il MEF, l'istanza, che non richiede particolari formalità, deve però contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.

Con riferimento al termine per il rimborso il MEF afferma che la richiesta deve essere inoltrata *“entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.”* In realtà la norma citata afferma che tale restituzione *“deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione.”*

Nel caso di specie occorre osservare come paia ragionevole far riferimento al termine mobile. Si ritiene quindi di dover far decorrere il termine di cinque anni dal secondo dei due parametri, posto che il giorno in cui viene accertato il diritto alla restituzione va individuato dalla data di ufficializzazione del calcolo corretto (quindi 18 ottobre 2017).

A maggior ragione per il fatto che la TARI non è tributo auto liquidato dal contribuente (come avviene, ad esempio, per IMU e TASI), ma il versamento avviene a seguito di richiesta del Comune dell'importo (asseritamente) dovuto.

Il medesimo c. 164 afferma che il rimborso deve essere effettuato, ove spettante, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

# Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi*

*a cura di Massimiliano Franchin*

## **Via libera alla delibera TARSU in Conferenza Stato-Città**

È stata approvata la delibera di attuazione per il 2017, nella Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 16 novembre 2017, del punto 5 dell'Accordo della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 20 marzo 2008, il quale prevede che a partire dal 2009, ai fini del riparto del contributo annuo, per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche statali del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si terrà conto del rispetto delle disposizioni relative alla raccolta differenziata.

Il riparto relativo all'annualità 2017 avverrà tenendo conto dei dati ISPRA relativi all'annualità 2015, pertanto ai Comuni che in base a tali dati risultano aver raggiunto una percentuale di raccolta pari almeno al 65%, sarà riconosciuta una percentuale aggiuntiva del 4%.

[Nota integrale dell'ANCI](#)

**Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.**